

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

Indirizzo Postale: Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma

Posta Elettronica:

per gli aspetti amministrativi: vdad9s0@armaereo.difesa.it

per gli aspetti tecnici : r3d7s0@armaereo.difesa.it

Posta Certificata: armaereo@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE DI GARA - I PARTE (FASE PRESELEZIONE)

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONDIZIONAMENTO CARICHI INDIVIDUALI PER PARACADUTISTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA.

CIG BA70988039

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 Il Sistema di negoziazione.....	4
1.2 Dotazioni tecniche	6
1.3 Identificazione	7
1.4 Gestore del Sistema.....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti di gara	9
2.2 Chiarimenti	10
2.3 Comunicazioni	10
3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	11
4 DURATA.....	11
5 REVISIONE PREZZI	11
6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
7 REQUISITI GENERALI	12
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
8.1 Requisiti di idoneità professionale	14
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	15
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
8.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari e GEIE	16
8.5 Indicazioni per i consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili.....	17
9 AVVALIMENTO	18
10 SUBAPPALTO	20
11 DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
11.1 Descrizione delle Fasi Relative alla Procedura Ristretta	21
11.2 Presentazione della Domanda di Partecipazione	22
11.3 Regole per la presentazione della Domanda di Partecipazione.....	23
12 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE	27
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale Procura	27
13.2 Documento di Gara Unico Europeo.....	31
13.3 Dichiarazione integrativa per gli Operatori Economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 del R.D. 267/1942	33
13.4 Documentazione in caso di Avvalimento	34
13.5 Documentazione ulteriore per soggetti associati.....	34
14 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	35

15. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 (REACH)	36
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
18. VARIE	37
19. REGOLE PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	37
20. ALLEGATI	38

PREMESSE

Con la Determinazione a contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2025 0000210 del 27-11-2025 questa Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità – D.A.A.A. (ARMAEREO) ha deliberato di procedere all'acquisizione di quanto specificato nel successivo § 3.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta in ambito comunitario ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 208/2011 con applicazione del criterio del prezzo più basso in quanto avente ad oggetto prestazioni standardizzate.

La fornitura è composta da un lotto al quale è attribuito il codice di gara CIG BA70988039.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 da ora in poi definito Codice, il Responsabile unico del Progetto è il Colonnello G.A.r.n. Loris DE LUCA, mentre la Responsabile per la fase dell'Affidamento è la Dott.ssa Ilaria TUZI.

Potrà essere nominato un Ente Gestore del contratto ai sensi dell'articolo 13 del DPR 49/2013.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo <http://www.acquistinretepa.it>, sezione bandi/altri bandi (numero gara 6013755) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2001. Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Il Sistema di negoziazione

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID,

nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle domande di partecipazione, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non

materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase della manifestazione di interesse e non in

quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una user id e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è ARMAEREO, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Bando di Gara (Avviso di gara nel settore della Difesa e della Sicurezza - Direttiva 2009/81/CE).
- 2) il presente Disciplinare di Gara e tutta la documentazione di cui al § 20 che ne costituisce parte integrante.
- 3) le istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l'utilizzo dello stesso.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link:

<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/segredifesa/armaereo/documenti-di-gara/52815.html> e sul Sistema <http://www.acquistinretepa.it>, sezione bandi/altri bandi (numero gara: 6013755).

In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente, ove richiesta la firma digitale.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, **entro i termini indicati nel Sistema.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Firme atti/documenti esteri devono essere legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, salvo esenzioni leggi/accordi internazionali.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sistema, attraverso l'apposita sezione, e sul sito istituzionale ovvero qualora non ancora registrati tramite PEC.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o modalità di richieste differenti da quanto sopra indicato.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto consiste nell'acquisizione di materiali di condizionamento carichi individuali per paracadutisti, composti da:

- n. 5130 Contenitori polivalente per aviolancio di armi di assalto;
- n. 5130 Imbracature ad "H" con sistema di rilascio "single point release" per il condizionamento degli zaini per l'aviolancio di personale militare paracadutista;
- n. 5130 Nastri di frenaggio carichi per aviolanci fune di vincolo.

Tali materiali saranno dettagliatamente descritti nell'allegato "Capitolato Tecnico" della 2^a Fase di gara.

L'importo complessivo della gara è pari ad euro 7.589.777,67 (IVA non imponibile), di cui prestazioni programmate (base di gara) pari ad euro 5.059.851,78, con la possibilità di esercizio di una opzione fino ad Euro 2.529.925,89. CIG BA70988039.

4 DURATA

Valutati i tempi di esecuzione, la durata del contratto è fissata in 6 mesi.

5 REVISIONE PREZZI

Qualora dopo il primo anno di efficacia contrattuale si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria secondo quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice. Le compensazioni saranno al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e potranno essere richieste una sola volta per ciascuna annualità.

Le suddette disposizioni si applicheranno anche in caso di ricorso al subappalto.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) d) ed f), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Le imprese non stabilite nell'UE dovranno indicare l'accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell'art. 69 del Codice.

La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliate, ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema in fase di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri

professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni italiane, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il fatturato complessivo d'impresa, relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti deve essere pari o superiore € 7.589.777,67.

Tale requisito è richiesto tenuto conto dell'entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura.

La comprova del requisito è fornita alternativamente mediante uno dei seguenti documenti:

- per le Società di Capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredati della nota integrativa;
- per le Società Estere mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente nello Stato di appartenenza, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di procura dell'Operatore Economico;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di Società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la Società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

La Ditta deve dimostrare di possedere:

- a) La capacità tecnica e professionale ai sensi del Codice art. 100 in combinato disposto con l'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 208/2011, con apposita dichiarazione attestante l'espletamento negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di forniture analoghe a quelle in oggetto, di valore complessivo almeno pari a quello dell'appalto in argomento, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati, l'oggetto.

Dovrà essere fornita documentazione atta a comprovare che si tratta di forniture eseguite con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.

- b) i seguenti requisiti tecnico-professionali di seguito specificati, che comunque devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, mantenuti e comprovati successivamente a tale termine:

Possesso di certificazione:

- UNI EN ISO 9001:2015 nel settore.

Le certificazioni alle normative UNI devono essere emesse da soggetti accreditati ACCREDIA o soggetti equivalenti appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea.

L'operatore economico deve fornire nella fase raccolta delle manifestazioni di interesse, le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei suoi obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori operano conformemente al regolamento in parola;
- dichiarazione che i sistemi, compresi i relativi allestimenti, equipaggiamenti ed attrezzature non violino i diritti esclusivi relativi alla privativa industriale.

8.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari e GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al § 8.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al § 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di cui al precedente § 8.3, devono essere soddisfatti dai soggetti, come di seguito specificato:

lett. a.: deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

lett. b.: le certificazioni, devono essere possedute da ciascun componente del RTI;

I requisiti minimi di cui ai punti precedenti, devono essere posseduti nei termini su indicati al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere mantenuti e comprovati successivamente a tale termine.

8.5 Indicazioni per i consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al § 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'avvalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Per la Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore, il ricorso all'avvalimento comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 8, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio Documento di Gara unico Europeo (DGUE), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel contratto di avvalimento, a pena di nullità, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, occorrendo un'analitica e dettagliata elencazione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per l'esecuzione delle forniture oggetto della gara.

Indicano, inoltre, se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere in originale o copia autentica, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Eventuali carenze di contenuto del contratto di avvalimento non possono essere sanate mediante il soccorso istruttorio. In particolare, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro

ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al § 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

10 SUBAPPALTO

Fermo restando - a pena nullità e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice il divieto di cessione del contratto, di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto in argomento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, non si individuano prestazioni che dovranno essere obbligatoriamente svolte a cura dell'aggiudicataria. La violazione della predetta norma comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto nell'esecuzione delle prestazioni in argomento.

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del Codice, il subappalto è vietato.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e della complessità delle prestazioni da appaltare e dell'esigenza da soddisfare della Forza Armata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto. I contratti di subappalto dovranno contenere clausole che prevedano:

- il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità (Allegato n. 2 di cui al § 20) da parte del subappaltatore;
- risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del Contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi;
- la revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II. 2 bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;
- applicazione del medesimo CCNL del contraente principale, o un contratto equivalente, garantendo pari tutele economiche e normative;

11 DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

11.1 Descrizione delle Fasi Relative alla Procedura Ristretta

La procedura di Gara prevede le seguenti fasi:

A. 1^ Fase: Preselezione degli operatori economici.

- Presentazione della domanda di partecipazione;
- Nomina della Commissione di preselezione;
- Valutazione delle domande di partecipazione;
- Selezione degli operatori economici idonei;
- Comunicazione agli operatori esclusi.

B. 2^ Fase: Richiesta ed Analisi delle Offerte

- Invio della richiesta di offerta agli operatori idonei;
- Presentazione delle offerte;
- Nomina del Seggio di gara;
- Valutazione delle offerte;
- Anomalia delle offerte (eventuale);
- Aggiudicazione dell'appalto.

La fase di cui al punto B. sarà definita con un successivo disciplinare di gara comunicato alle imprese invitate con le stesse modalità del presente disciplinare.

11.2 Presentazione della Domanda di Partecipazione

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le domande di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

I documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di partecipazione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le domande di partecipazione e la documentazione prevista dovranno essere caricate a Sistema dal concorrente, **entro e non oltre il termine perentorio indicato dal sistema**, pena l'irricevibilità della domanda e comunque la non ammissione alla procedura.

Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema non accetta:

- le domande di partecipazione presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle stesse;
- le domande di partecipazione carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio della domanda di partecipazione e contenente il codice identificativo della domanda e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al § 1.1.

I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf, ad eccezione del DGUE in formato XML.

11.3 Regole per la presentazione della Domanda di Partecipazione

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al § 1 e nelle Regole del Sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda a Sistema.

La domanda di partecipazione è composta dalla documentazione amministrativa di cui al successivo § 14.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema domande di partecipazione successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare la domanda di partecipazione presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle domande di partecipazione. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo della domanda di partecipazione. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima domanda di partecipazione presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- la domanda presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione della domanda, chi ha presentato una domanda

potrà ritirarla; in tal caso, la domanda ritirata equivarrà ad una domanda non presentata;

- il Sistema non accetta domande presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché domande di partecipazione incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria;
- con la trasmissione della domanda di partecipazione, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati della domanda in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della Domanda di partecipazione dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui la stessa si compone.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono la Domanda di partecipazione, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. ad eccezione del DGUE in formato XML.

La preparazione della Domanda e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della Domanda deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Domanda.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto della Domanda.

L'invio della Domanda, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio della domanda il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio della domanda medesima.

La presentazione della domanda mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione della domanda, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione della domanda la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della Domanda.

Tutta la documentazione da produrre **a pena di invalidità** deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 101 del Codice.

Le domande tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze degli elementi formali della documentazione presentata, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

È possibile sanare l'irregolarità laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente e le false dichiarazioni.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione (sempre che non rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente), sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda. Ai fini della sanatoria il concorrente verrà invitato dalla stazione appaltante tramite PEC, a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro un congruo termine non superiore a dieci giorni. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico inserisce a Sistema la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Procure	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa integrativa	Amministrativa
DGUE	Amministrativa
Eventuale ' <i>Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo</i> ' più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale ' <i>Dichiarazione di avvalimento</i> ' più contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale Annesso 1	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al § 8.2	Amministrativa
Comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al § 8.3	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa

13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale Procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario e GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, o, in alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorarne l'offerta;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della legge n. 190/2012 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Allegato n. 2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis, del decreto legislativo 159/2011;

- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al § 17.

La suddetta "Domanda di partecipazione" contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. f) e e) del Codice;
- b. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- c. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85, del D.Lgs 159/2011 es.m.i. e i relativi familiari conviventi di maggiore età;
- d. autorizzazione o diniego (motivato) di accesso agli atti;
- e. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Dlgs. 14/19, indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- f. dichiarazione di accettazione del Foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo

65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale come di seguito specificato:

- dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa o da un suo procuratore munito della relativa procura;

- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del Codice, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, di ogni singola impresa (raggruppata/raggruppada o consorziata/consorzianda).

In caso di firma da parte di un procuratore, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio la “Domanda di partecipazione” dovrà essere caricata a Sistema:

- da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice sia costituiti che costituendi; - dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice.

Alla/e domanda/e di partecipazione dovrà essere allegata idonea documentazione ai fini della comprova dei requisiti di cui al § 8.3.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio “@e.bollo” dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. In caso di RTI, consorzi e ulteriori soggetti di cui al § 5, l'imposta di bollo deve essere assolta dall'impresa capogruppo/mandataria, a fronte dell'unicità della domanda di partecipazione. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema “@e.bollo” ovvero del bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato “.pdf”. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 Documento di Gara Unico Europeo

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

Il concorrente compila DGUE elettronico (Request.xml), Allegato 3 del presente disciplinare, in formato xml.

L'operatore economico dovrà:

- Scaricare il file request.xml tra i documenti di gara

- Accedere al seguente link, selezionando la voce "ACCEDI e UTILIZZA l'E-DGUE" https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi_DGUE_NEW.html
- Rispondere indicando la voce "sono un Operatore economico" e caricare il file in xml;
- Caricare il file request.xml fornito dalla stazione appaltante e compilarlo;
- Alla fine del procedimento scaricare il file di risposta in formato xml (Response.Xml) selezionando la funzione di "quadro generale";
- Inviare il file alla SA all'interno della busta amministrativa in formato xml. Il file dovranno essere firmati digitalmente.

Presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al § 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal singolo Operatore Economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative.

Tale documento dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte III: Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 8 del presente Disciplinare (Sez.A-B-C-D).

Parte IV: Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui § 8.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al § 8.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al § 8.3 del presente Disciplinare.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il concorrente dichiara che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette, consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e che sarà in grado di produrre la documentazione richiesta, con le eccezioni indicate nel DGUE e autorizza l'amministrazione ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di quest'ultimo ai fini della gara.

13.3 Dichiarazione integrativa per gli Operatori Economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 del R.D. 267/1942

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di ammissione antecedente al 15 luglio 2022, oppure al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 oppure ai sensi

dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Il concorrente, nell'ipotesi di ammissione al concordato preventivo entro il 15 luglio 2022, presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; ove assoggettato alla procedura di concordato in continuità di cui all'art. 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) di detto Codice, che attesta quanto previsto dall'art. 95, co. 4, dello stesso Codice.

13.4 Documentazione in caso di Avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) La dichiarazione di avvalimento;
- 3) Il contratto di avvalimento;
- 4) Annesso 1 al DGUE (Allegato n. 4).

13.5 Documentazione ulteriore per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica atto notarile costitutivo del raggruppamento con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ovvero la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, ovvero

la quota economica di partecipazione delle singole imprese consorziate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura;

- copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

ARMAEREO nominerà una "*Commissione di preselezione*", per la valutazione della documentazione amministrativa, dei requisiti generali/soggettivi e dei requisiti speciali/oggettivi.

La "*Commissione di preselezione*" procederà, nella prima seduta riservata a:

- a) constatare la ricezione delle domande presentate all'interno del Sistema (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato);
- b) procedere attraverso il Sistema alla apertura delle domande presentate;
- c) accedere alla Documentazione amministrativa di ciascuna singola domanda presentata.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 12;
- c) redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte;
- d) formula le proposte per l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 28, comma 1 del Codice e alla comunicazione ai concorrenti attraverso l'area "Comunicazioni" del Sistema.

Con apposita comunicazione tramite PEC verrà indicato ai soggetti ammessi il codice gara relativo alla fase di presentazione dell'offerta.

15. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 (REACH)

La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che la fornitura oggetto della commessa risponda e sia utilizzata, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative su citate vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR) e, ove compatibili, dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

18. VARIE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, la gara e la successiva fornitura si intenderanno regolate dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

19. REGOLE PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, ARMAEREO segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e ARMAEREO, non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e ARMAEREO, non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per

qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e ARMAEREO, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni relative a tutto quanto sopra disposto, nonché a seguito di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari, oltretutto di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e ARMAEREO, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

20. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato n. 1: Domanda di partecipazione

Allegato n. 2: Patto di integrità;

Allegato n. 3: Documento di Gara Unico Europeo;

Allegato n. 4: Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico europeo – DGUE (modello integrativo comprensivo di dichiarazione di avvalimento – solo per le imprese ausiliarie)

Allegato n. 5: Istruzioni operative

Allegato n. 6: Regole Sistema di E-procurement

Allegato n. 7: Partecipazione ad una gara di altre P.A.;

Allegato n. 8: Dichiarazione pagamento di bollo.